



ISTITUTO COMPRENSIVO “Ungaretti”

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Cod.Sc. VIIC84600C – Cod.Fisc. 81000950246
Via Bauci n. 27
36070 Molino di Altissimo (VI)

Tel 0444-687695 – Fax 0444-489056
e-mail (min): viic84600c@istruzione.it
e-mail: info@comprensivoungaretti.it
Viic84600c@pec.istruzione.it

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

(Il presente Regolamento vale quale Statuto per gli studenti e le studentesse della scuola secondaria; per le scuole dell'infanzia e della primaria vale come traccia-guida, in quanto per queste saranno elaborati appositi documenti utili a regolamentare la vita scolastica degli alunni.)

Testo approvato con Delibera n. 20/2014 del Consiglio di Istituto del 1 ottobre 2014.

La scuola fa proprio lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, sulla base del relativo Regolamento emanato con DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235 pubblicato in G.U. 18 dicembre 2007, n. 293.

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

- b) Offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) La disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di Istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Lo studente può essere chiamato a risarcire i danni causati alle persone, nonché agli arredi, e/o alle attrezzature, patrimonio dell'Istituto.

Art. 3 sub. 1) (Norme generali di comportamento)

- a) Gli studenti sono tenuti a portare tutto il necessario per un adeguato svolgimento delle attività didattiche.
- b) Gli studenti devono presentarsi in classe ordinati e puliti nella persona; devono avere la massima cura del posto che occupano.
- c) Gli studenti devono avere un abbigliamento adeguato al rispetto che va attribuito alla scuola come luogo di educazione.
- d) Lo studente che per necessità familiari porti con sé il cellulare/telefonino, deve tenerlo spento nello zaino perché ne è vietato l'uso durante tutto il tempo di

- permanenza a scuola. Colui che dovesse essere sorpreso con il cellulare/telefonino acceso dovrà consegnarlo al Dirigente Scolastico o suo delegato, che provvederà alla restituzione solo nelle mani di un genitore. Il suddetto divieto è esteso anche nelle uscite didattiche e/o viaggi di istruzione.
- e) Allo studente non è consentito utilizzare a scuola, se non per attività concordate con il docente, oggetti (walkman, MP3, IPOD, giochi, etc.) che possano dare motivo di distrazione o far sorgere situazioni di rischio (tipo coltellini o altro).
- f) Non è consentito durante la ricreazione, e a maggior ragione durante le attività didattiche, adottare comportamenti che possono essere causa di disturbo e di rischio per sé e per gli altri, *come ad esempio*:
- correre (e in particolar modo per le scale) e spintonarsi;
 - lanciare oggetti di qualsiasi tipo;
 - salire con i piedi su sedie banchi e cattedre, arrampicarsi su mobili e scaffali;
 - arrampicarsi sulle reti di recinzione, sui corrimano...;
 - toccare i cavi elettrici delle attrezzature (computer etc.);
 - salire sul davanzale o sporgersi dalla finestra;
 - aprire o chiudere velocemente le porte;
 - uscire dalla classe, spostarsi da un piano all'altro senza l'autorizzazione del docente;
 - allontanarsi dagli spazi indicati dal docente per lo svolgimento delle attività didattiche e della ricreazione;
 - utilizzare, spostare attrezzature didattiche senza l'autorizzazione del docente;
 - utilizzare oggetti, arredi e attrezzature in modo improprio; utilizzare posate e stoviglie in modo improprio;
 - utilizzare l'ascensore;
 - stazionare nei bagni oltre il tempo strettamente necessario;
 - lasciare zaini e cartelle nel passaggio tra i banchi;
 - giocare a pallone negli spazi non dedicati a tale scopo.
- g) Agli studenti che accedono ai locali scolastici e pertinenze è vietato fumare.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole Istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
 8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella

comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
12. Sono sanzionabili anche gravi fatti (atti bullismo, aggressioni, percosse, azioni lesive della dignità della persona) posti in essere al di fuori dell'edificio e dell'orario scolastico, purché avvenuti in stretta prossimità con l'edificio scolastico immediatamente dopo la fine delle lezioni o immediatamente prima, alla presenza di compagni e genitori dell'istituto. Sono altresì sanzionabili i medesimi fatto posti in essere durante il trasporto in scuolabus segnalati al coordinatore di plesso dal personale addetto e avvalorati da opportuna testimonianza. In tali casi, la sanzione assume un valore esemplare e quindi educativo, laddove una eventuale inerzia potrebbe invece essere interpretata come tolleranza di gravi episodi e quindi favorire ulteriori comportamenti similari.

Art. 4 - sub 1- (Organi competenti)

- a) Le sanzioni di minore entità sono irrogate da: **il Docente, il Coordinatore di classe, il Dirigente Scolastico.**
- b) Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art. 4 – comma 8) sono adottate dal **Consiglio di Classe.**
- c) Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4 – comma 9) sono adottate dal **Consiglio di Istituto.**

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dalla compagine genitori, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo di norma è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5- bis (patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte di uno dei genitori di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 5- ter- (Organo di Garanzia)

L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente scolastico, che ne assume la presidenza, un docente e due genitori indicati dal Consiglio d'Istituto.

- Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, due membri supplenti per la componente dei genitori, che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall'incarico o incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell'alunno sanzionato. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell'Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nella Istituzione scolastica.
- L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti;
- L'Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola;
- Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dall'irrogazione del provvedimento disciplinare;
- L'Organo di Garanzia si riunisce, dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico, ogniqualvolta sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola a seguito di impugnazione dei genitori. La convocazione dell'Organo di Garanzia avverrà con un preavviso minimo di un giorno, anche a mezzo fonogramma.
- Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall'Organo di Garanzia entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza da parte dei genitori;
- Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti.
- Non è possibile, per i membri dell'Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione;
- Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico.
- Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.
- Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i

membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria;

- Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati;
- Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata;
- Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso;
- L'Organo di Garanzia può essere interpellato su richiesta di un genitore o di un gruppo di genitori, o di chiunque abbia interesse oppure lo ritenga opportuno;
- L'Organo di Garanzia può essere anche chiamato ad esprimersi su eventuali conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione dei genitori (nella scuola media inferiore).
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola Istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. E' abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Comportamenti sanzionabili e relative sanzioni

Per comportamenti considerati particolarmente gravi, il Coordinatore di classe può sempre chiedere al Dirigente scolastico di convocare un Consiglio straordinario per la valutazione del caso.

A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RICHIAMO ORALE da parte del docente di classe. ▪ ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEL PROFESSORE (se il docente lo ritiene necessario.) ▪ COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA mediante diario o quaderno (a seconda del caso sia essa Scuola Secondaria o Scuola Primaria) 	
	Disturbo e interruzione dell'attività didattica	Collaborazione attiva con l'insegnante a favore di tutta la classe
	Incuria e dimenticanza del materiale scolastico	Controllo sistematico delle consegne, consegne aggiuntive
	Non portare la giustificazione. Dimenticare il libretto personale/diario o non averne cura.	
	Non far firmare le comunicazioni scuola- famiglia.	
	Mancata esecuzione dei compiti (senza giustificazione.)	
	Abbigliamento e comportamenti non consoni all'ambiente	
	Espressioni scorrette nei confronti dei compagni	
	Scarsa puntualità	
	Lievi violazioni alle norme di sicurezza; (compreso potenziali oggetti pericolosi)	Riflessione sui possibili danni conseguenti alla violazione della norma.

B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ANNOTAZIONE SUL LIBRETTO PERSONALE/DIARIO/QUADERNO DELL'ALUNNO da parte del docente di classe. ▪ AMMONIZIONE SCRITTA SUL REGISTRO DI CLASSE/ AGENDA DI PROGRAMMAZIONE
Comportamenti reiterati di tipo A, che impediscano il regolare svolgimento delle attività didattiche	
Scorrettezze verso compagni e personale scolastico	Riparare al danno arrecato alla persona con modalità stabilite di volta in volta dal docente o dal Consiglio di Classe
Uso di linguaggio scorretto	(Secondaria: eventuale ricerca personale sull'importanza di un linguaggio corretto).
Disturbo continuo durante le lezioni	(Secondaria: prendere appunti durante le lezioni con esposizione a beneficio della classe; coinvolgimento dell'alunno con affidamento di ruolo).
Imbrattare i locali scolastici e non rispettarne la pulizia	Pulizia da parte del responsabile del danno
Reiterazione di violazioni lieve alle norme di sicurezza	Riflessione da parte dell'insegnante sulle possibili conseguenze del gesto. (Secondaria: eventuale ricerca personale sulla sicurezza).
Copiare durante le verifiche	Ritiro della verifica. Successiva somministrazione con modalità stabilite dal singolo insegnante.
Uso del cellulare	Ritiro del cellulare, che sarà riconsegnato dal Dirigente.
Uso degli strumenti multimediali (LIM, internet...) senza autorizzazione (es. cambiare desktop, scaricare programmi e applicazioni).	Eventuale sospensione temporanea dall'utilizzo degli strumenti multimediali; oppure, maggior carico di lavoro a casa da eseguire in formato digitale.
Alterazione episodica di valutazioni o episodica falsificazione di firma (che non comporti adesione ad attività didattiche).	
Furto di materiale di valore relativo (es. cancelleria).	Riflessione sul gesto compiuto.

C

- **ANNOTAZIONE SCRITTA** sul registro di classe
- **CONVOCAZIONE** del Consiglio di Classe
- **CONVOCAZIONE** della famiglia – Dirigente Scolastico
- **ALLONTANAMENTO** dalla classe per 1 giorno – Consiglio di Classe

Eventuale esclusione dalle uscite didattiche o altre manifestazioni (*in questi casi la scuola si impegna a provvedere, per gli alunni esclusi, alla organizzazione di attività didattiche mirate al recupero*)

Recidiva comportamenti di tipo B già sanzionati con ammonizione scritta	
Danneggiamento volontario di oggetti della scuola o di altri	Ripristino o risarcimento del danno causato
Reiterazione di alterazione delle valutazioni delle prove e di falsificazione di firma	Ricerca personale delle conseguenze possibili derivanti dal mancato rispetto della legalità con esposizione alla classe. Riflessione personale con esposizione alla classe sulle norme non rispettate inserite nel patto di corresponsabilità sottoscritto.
Falsificazione delle firme di autorizzazione ad attività scolastiche	
Furti di oggetti di valore o di materiale di proprietà dell'Istituto	Restituzione oggetto o riacquisto/rimborso in denaro pari al valore dello stesso
Grave mancanza alle norme di sicurezza stabilite dall'apposito piano	Ricerca personale con "esposizione" ai compagni della norma violata e riflessioni sulle possibili danni conseguenti alla violazione della stessa
Uso del telefonino per riprese di persone	Ritiro del telefonino e restituzione da parte del Dirigente ed eventuale segnalazione agli organi competenti
Utilizzo di internet per visionare siti vietati, eludendo la sorveglianza dell'insegnante.	Riflessione e ricerca per comprendere l'uso corretto e legale della rete.
atti di bullismo reiterati	Attività di recupero individuale e /o con il gruppo classe sul rispetto. Eventuale richiesta di supporto educativo

D	ANNOTAZIONE SCRITTA sul Registro di classe – coordinatore di classe CONVOCAZIONE del Consiglio di Classe allargato – Dirigente Scolastico CONVOCAZIONE della famiglia – Dirigente Scolastico ALLONTANAMENTO dalla Comunità scolastica o dalla classe per più di un giorno	
	Recidiva dei comportamenti di tipo C	
	Uso del telefonino per riprese di persone con pubblicazione sul sito	In più: eventuale segnalazione agli eventuali organi competenti (es. Polizia Postale).
	Violenza intenzionale fisica e/o con gravi offese alla dignità di compagni e del personale	
	Gravi offese e/o molestie verso i componenti della comunità scolastica	
	Atti vandalici gravi	
	Recidiva dei comportamenti di tipo D	5 in condotta

